

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1968

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Direzione generale della proprietà diretto-coltivatrice, della ricomposizione fondiaria e dei servizi speciali

ONOREVOLI SENATORI. — Per la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle aziende agricole a coltivazione diretta sono stati in passato emanati provvedimenti legislativi in vario modo rivolti ad agevolare le categorie interessate mediante la concessione di benefici finanziari e tributari.

Un più vasto e soprattutto organico impulso in tale settore si è inteso dare più recentemente con la emanazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sostanzialmente mira a favorire l'accesso alla proprietà fondiaria da parte di coloro che la coltivano, superando in tal modo, forme contrattuali, quali la mezzadria, la compartecipazione e l'affittanza non rispondenti al criterio economico di una più responsabile partecipazione alla vita aziendale degli stessi coltivatori interessati.

Il quadro degli interventi previsti o richiamati dalla menzionata legge 590 comprende e disciplina varie forme di attività che vanno dalla trasformazione dei fondi a mezzadria, o a colonia parziaria, ecc., in proprietà aziendale diretto-coltivatrici, alla costituzione *ex novo* di aziende di proprietà familiare a coltivazione diretta, all'ampliamento di quelle già esistenti, all'azione degli enti di sviluppo e della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per la realizzazione delle finalità di legge.

All'attività di coordinamento dei vari interventi, nel settore della formazione del consolidamento della proprietà coltivatrice, presiede attualmente un Ufficio centrale istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si appalesa ora la necessità di dare alla materia un organico coordinamento, accentrando in apposita direzione generale i vari servizi — che tutti possono ricondursi ad una unica finalità — intesi al perseguimento di opportuni programmi di sistemazione tecnico-sociale del settore agricolo, nonché di alcuni servizi oggi facenti capo ad altre direzioni generali.

La competenza della istituenda Direzione generale dovrà pertanto riguardare le strutture fondiarie, l'estendimento della proprietà coltivatrice, la liquidazione degli usi civici, il demanio armentizio, le terre incolte, i contratti agrari, il lavoro, l'assistenza e la previdenza in agricoltura, la caccia e la pesca.

Il disegno di legge proposto è pertanto inteso a porre a disposizione del Ministero dell'agricoltura un idoneo strumento per il perseguimento — nel quadro dell'attuale indirizzo di politica agraria — del miglioramento e potenziamento delle strutture produttive dell'agricoltura.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Direzione generale della proprietà coltivatrice, della ricomposizione fondiaria e dei servizi speciali.

Ad essa sono attribuiti i compiti svolti dall'ufficio centrale per la proprietà diretto-coltivatrice istituito presso il detto Ministero con decreto ministeriale 8 maggio 1965, nonchè quelli riguardanti il riordino delle strutture fondiarie, la liquidazione degli usi civici, il demanio armentizio, le terre incolte, la caccia e la pesca, i contratti agrari, il lavoro, l'assistenza e la previdenza in agricoltura, attualmente attribuiti alla competenza rispettivamente delle Direzioni generali dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali — che assume la denominazione di Direzione generale dei miglioramenti fondiari — della produzione agricola e della tutela economica dei prodotti agricoli.

**Art. 2.**

La Direzione generale della proprietà coltivatrice, della ricomposizione fondiaria e dei servizi speciali esercita la vigilanza sulla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

**Art. 3.**

Nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è portato in aumento del ruolo amministrativo centrale e periferico un posto di direttore generale.

**Art. 4.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per la copertura della relativa spesa.